

CITTA' DI NOALE
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 7 febbraio 2007

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in relazione alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di Noale, delle altre norme comunali correlate nonché delle vigenti leggi statali e regionali.

Art. 3

Per "Passo Carrabile" si intende l'accesso dalla pubblica via ad un'area laterale di natura privata che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli (art. 3/37° del C.d.S. e art. 46/2° lett. b. del Reg.to al C.d.S.).

Art. 4

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Titolo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art. 5

Per "strada" si intende un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1° del C.d.S.).

Art. 6

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la regolamentazione dei passi carrabili, si fa riferimento alla terminologia adottata nell'art. 2 del nuovo Codice della Strada, relativamente alle realtà che caratterizzano il territorio comunale, di seguito elencate:

- 1) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- 2) STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- 3) STRADA LOCALE: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade, ivi comprese quelle precedentemente individuate come vicinali.

Titolo III

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 7

Senza il preventivo titolo edilizio abilitativo degli Uffici competenti (Ufficio Tecnico, Edilizia Privata) non possono essere realizzati nuovi accessi e diramazioni dai fondi o fabbricati laterali sulle strade, né nuovi innesti in strade soggette ad uso pubblico (art. 22/1° del C.d.S.).

La realizzazione dei passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità ai relativi regolamenti.

Art. 8

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le condizioni che seguono, in conformità con i dettami indicati nell'art. 46 del regolamento al C.d.S.:

a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno 12 metri (riducibili a metri 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali, ove vige il limite di velocità a 30 km orari) e, in ogni caso, essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati.

b) larghezza utile del passo carraio non inferiore a metri 3.50, per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale;

o in alternativa:

larghezza utile del passo carraio non inferiore a metri 8 per gli accessi a immobili con destinazione industriale o equivalente.

c) la piazzola, antistante il passo carrabile con cancello, deve essere di profondità non inferiore a mt. 5;

o in alternativa:

cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno 5 metri;

o in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse locali a senso unico di marcia con scarsissimo traffico e con limite massimo di velocità 30 km. Orari:

cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione.

d) nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione.

e) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE-REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 9

Nel territorio del Comune di Noale, tutti i passi carrabili che si immettono sulle strade devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dal Corpo Polizia Locale, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 10

L'autorizzazione dell'accesso carrabile avviene attraverso le seguenti procedure ed alle seguenti condizioni:

- ACCESSI AUTORIZZATI DAL 25 SETTEMBRE 2000: il richiedente deve fare riferimento al permesso di costruire o D.I.A. relativi alla pratica edilizia;
- ACCESSI AUTORIZZATI PRIMA DEL 25 SETTEMBRE 2000: il richiedente deve allegare la documentazione qui di seguito elencata:

a) presentazione al Corpo Polizia Locale di autocertificazione redatta su modulo fornito dallo stesso Corpo, attestante i seguenti elementi:

- 1) Luce del passo carraio.
- 2) Distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione.
- 3) Distanza del passo carraio dalla più vicina curva.
- 4) Eventuale esistenza di manufatti sul suolo pubblico (es. marciapiedi, tombinamento ecc.).
- 5) Destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica).
- 6) Titolo di godimento dell'immobile cui è servito il passo carraio.
- 7) Eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata.
- 8) Qualora richiesto all'atto della presentazione della domanda, attestazione del versamento dovuto per il costo del cartello segnaletico conforme che sarà consegnato al richiedente dallo stesso Corpo Polizia Locale.

9) Estremi del titolo abilitativo edilizio.

10) Elaborato grafico schematico e documentazione fotografica.

Art. 11

Gli accessi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore al momento della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati in strade o tratti di esse per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle condizioni di cui all'art. 10, lettera a), punto 7 del presente regolamento (arretramento o automatismo).

Art. 12

Qualora siano accertate condizioni di particolare pericolosità per la circolazione veicolare e/o pedonale, il Corpo Polizia Locale potrà imporre l'adeguamento previsto dall'art. 46 del Regolamento al C.d.S., richiamato dall'art. 10, lettera a), punto 7 del presente Regolamento (arretramento o automatismo).

Art. 13

In deroga alle condizioni indicate nel precedente art. 8, qualora il passo carrabile debba essere individuato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che possa comportare un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli o di complessi di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, la prevista misura di distanza dalle intersezioni dovrà essere nell'eventualità ampliata in relazione al caso specifico e comunque in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Titolo V

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 14

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.

Art. 15

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a comunicare al Corpo Polizia Locale qualsiasi modificazione delle strutture e/o dimensioni dell'accesso stesso, nonché qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.

Art.16

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a comunicare al Corpo Polizia Locale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tali ultime ipotesi dovrà anche essere esibita copia della denuncia presentata presso le competenti Autorità.

Art. 17

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a restituire al Corpo Polizia Locale il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

Titolo VI

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 18

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Regolamento al C.d.S. (figura II 78) e indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige con carattere permanente 00.00-24.00 il divieto di sosta a tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158/II° lett. a), del C. d. S.

Art. 19

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire dell'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata, qualora lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta. In alternativa potrà essere richiesto l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del C.d.S..

Titolo VII

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 20

Successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione di passo carrabile presentata al Corpo Polizia Locale, sarà espletato sopralluogo del personale ivi operante ai fini della verifica delle condizioni indicate nel presente Regolamento. Al termine della fase istruttoria, lo stesso Corpo rilascerà al richiedente il conforme cartello numerato progressivamente.

Art. 21

Nel territorio comunale non è consentita l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzati, riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

Titolo VIII

SANZIONI

Art. 22

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste nel Regolamento Edilizio del Comune di Noale, dalle altre norme comunali correlate, nonché dalle vigenti Leggi statali e regionali.